

COMUNE DI OLTRESSEDA ALTA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
(S.A.D.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2005

INDICE

PARTE PRIMA - PROGRAMMAZIONE

Art. 1 - Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Tipologia delle prestazioni
A) Prestazione di assistenza sociale
B) Prestazioni di aiuto domestico
C) Prestazioni educative
D) Prestazioni complementari

Art. 6 - Durata delle prestazioni

PARTE TERZA - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Art. 7 – Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE

Art. 8 - Accesso al Servizio - Priorità

Art. 9 - Sospensione e rinunce

Art. 10 - Partecipazione degli utenti al costo del Servizio

Art. 11 – Pubblicità del regolamento

PARTE PRIMA - PROGRAMMAZIONE

Art. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori ed handicappati e, in genere, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona.

Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o di persone con handicap.

Le prestazioni socio-assistenziali, erogate in forma integrata con quelle sanitarie, curative e riabilitative, sono assicurate dai competenti servizi del Comune e della Unità Sanitaria Locale, previa stipulazione di apposite convenzioni.

Le modalità di intervento in questo settore sono specificamente dettate da leggi e piani attuativi della Regione.

Art. 2 PRINCIPI

Il Servizio è potenzialmente rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno e si avvale della partecipazione economica degli utenti.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira ai principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.

A tutti i cittadini utenti del Servizio Domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al Servizio e per la fruizione delle prestazioni.

La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo di approccio globale.

L'organizzazione del Servizio, curata dal Servizio Sociale Comunale, deve rispondere a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficienza delle prestazioni. Per l'attuazione del Servizio può essere valutata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di organizzazioni private, appositamente convenzionate.

In questo contesto è riconosciuta la particolare validità della collaborazione con il Volontariato sociale, la cui attività deve essere raccordata con quella del Servizio Sociale del Comune.

E' favorito il coinvolgimento dei cittadini, al fine di conoscere l'evoluzione dei bisogni e di adeguare il Servizio alle reali esigenze della popolazione.

Art. 3 FINALITÀ' ED OBIETTIVI

Il Servizio si pone la finalità di aiutare ogni cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficienza o di non autonomia, perché possa

continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere affettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Pertanto, gli scopi del Servizio sono:

- conservazione, sostegno e recupero dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- mantenimento, sostegno e ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona.

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 DESTINATARI

Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, residenti nel Comune di Oltressenda Alta, sono:

- i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto i soggetti di età più avanzata e gli handicappati);
- i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc.).

L'individuazione degli utenti dell'assistenza domiciliare spetta al Servizio Sociale del Comune e dovrà essere effettuata tenendo presenti, in via prioritaria, le fasce di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione o di ricovero ospedaliero improprio.

L'ammissione al Servizio è, quindi, determinata, oltre che dalle condizioni socio-economiche, che da una valutazione complessiva dello stato di bisogno dei cittadini richiedenti (stato di salute, presenza di gravi handicap psico-fisici, assenza di parenti prossimi, condizione di solitudine, ecc.).

Art. 5 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

A) Prestazioni di assistenza sociale

- interventi per la identificazione dei bisogni personali e familiari;
- aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di prestazioni;
- informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso.

B) Prestazioni di aiuto domestico

- aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, mobilitazione della persona allettata, corretta deambulazione, movimento di arti invalidi, altro;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche: cura delle condizioni igieniche dell'abitazione, riordino della stanza, cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, effettuazione degli acquisti necessari, altro;
- attività per la tutela igienico-sanitaria della persona (interventi non legati a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona): controllo nell'assunzione dei farmaci, prevenzione delle piaghe da decubito, accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, altro;
- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali.

C) Prestazioni educative

Le prestazioni educative a domicilio rivolte a minori, compresi i soggetti portatori di handicap in età evolutiva, si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia al fine di migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali.

L'intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelatori di una situazione di rischio di danno per i minori che ne rappresentano i suoi componenti più deboli.

Le prestazioni da rendere sono:

- sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia;
- sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l'integrazione e l'apprendimento scolastico, nonché l'inserimento in specifiche realtà di socializzazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come sostegno della famiglia in difficoltà e quindi necessita di un programma di intervento che coinvolga, in questo processo, le figure genitoriali.

Pertanto, appaiono indispensabili: la definizione di un progetto di intervento, il consenso dei genitori, ed una puntuale verifica degli effetti che si determinano nel contesto familiare.

Nell'ambito del Servizio di Assistenza di tipo educativo, particolare rilievo assumono le prestazioni rese alle persone handicappate in età evolutiva.

Dette prestazioni devono rientrare in un progetto educativo mirato e personalizzato, predisposto dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con i servizi specialistici dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.

D) Prestazioni complementari

All'interno di programmi personalizzati e allo scopo di favorire il mantenimento dell'autonomia degli utenti sono previste anche prestazioni complementari del Servizio di Assistenza Domiciliare, erogabili a domicilio ovvero presso strutture appositamente convenzionate:

- lavanderia , stireria;
- somministrazione pasti;
- accompagnamento e trasporto, per esigenze diverse;
- pedicure, manicure e parrucchiere.

Art. 6
DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto, gli interventi di S.A.D. sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del Servizio.

Superate le condizioni di disagio accertate dal Servizio Sociale, l'intervento deve essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.

Solo nel caso di assistenza a persone anziane si potrebbero presentare situazioni di bisogno richiedenti interventi molto prolungati nel tempo.

PARTE TERZA - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Art. 7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – I.S.E.E.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 integrato e modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, così come stabilito dall'art. 4 del citato decreto legislativo 109.

Art. 8
ACCESSO AL SERVIZIO - PRIORITÀ

Il procedimento di ammissione al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari, oppure è avviato d'ufficio, su segnalazione di Enti, di Associazioni di volontariato sociale o di privati cittadini.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio di Servizio Sociale.

Nella stessa domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza mediante presentazione di apposita dichiarazione ISEE;

b) la presenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro eventuale contribuzione (ex art. 433 e segg. Codice Civile).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato dello stato di famiglia;
- b) eventuali altri documenti comprovanti lo stato di bisogno socio-economico o la malattia.

La predetta documentazione potrà essere sostituita con l'autocertificazione, secondo le procedure stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'istruttoria della domanda è svolta dall'Assistente Sociale, con le sottoindicate modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto della situazione di bisogno attraverso visita domiciliare;

L'istruttoria della domanda ha, di norma, la durata massima di un mese.

L'esito della domanda sarà comunicato per iscritto all'interessato; in caso di risposta negativa questa dovrà essere adeguatamente motivata.

Nei casi di ammissione, l'erogazione del Servizio, su proposta dell'assistente sociale, avviene sulla base di un programma commisurato agli specifici bisogni dell'utente e concordato con gli operatori del S.A.D.. A tale fine viene compilata anche la scheda di assistenza domiciliare, comprendente tutti i dati in possesso del Servizio Sociale del Comune.

Il Servizio è erogato per il periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità di assistenza.

Risulta, quindi, indispensabile una revisione annuale del programma di intervento, onde verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del Servizio. Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l'ammissione al Servizio, si procede alla sospensione delle prestazioni assistenziali.

A parità di condizioni di bisogno socio-economico sono accettate, in via prioritaria, domande presentate da:

- persone anziane od invalide che vivono sole e che non ricevono aiuto da familiari, volontari, vicini;
- anziani od invalidi in gravi condizioni di salute;
- soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici.

Sempre ai fini della determinazione della priorità nell'accesso al servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 433 e segg. del Codice Civile.

Art. 9 SOSPENSIONI E RINUNCE

L'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare è sospesa nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'ammissione al Servizio richiamate al precedente art. 5.

Allo stesso modo, le prestazioni sono sospese in caso di rinuncia espressa da parte dell'assistito o dei suoi familiari.

Art. 10
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle condizioni economiche (dichiarazione ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, tenuto conto della sua composizione.

La partecipazione economica degli utenti al costo del Servizio è fondamentalmente motivata dalle ragioni sotto elencate:

- per equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso;
- per privilegiare, a parità di condizioni, coloro che godono di un reddito inferiore;
- per favorire il coinvolgimento degli utenti e stimolarli alla partecipazione nell'organizzazione del Servizio;
- per ridurre i costi a carico del Comune, con conseguente possibilità di ulteriore ampliamento del Servizio.

Secondo i principi ed i criteri di massima previsti dal Piano Socio Assistenziale della Regione, la partecipazione degli utenti ai costi del Servizio è determinata in relazione alle fasce di reddito familiare di appartenenza.

La retta ordinaria del Servizio è calcolata sulla base dei suoi costi reali, con riduzioni, espresse in misura percentuale, determinate in rapporto alle predette fasce di reddito ISEE.

Inoltre è prevista una fascia di esenzione dalla partecipazione economica per i nuclei familiari meno abbienti.

I valori inerenti i costi del Servizio e le fasce di partecipazione economica sono determinati, in fase di prima applicazione, come di seguito specificato:

FASCE ISEE	QUOTA A CARICO UTENZA
Inferiore a €. 4.000	==
Da €. 4.001 a €. 5.000	10 %
Da €. 5.001 a €. 6.000	30 %
Da €. 6.001 a €. 7.000	50 %
Da €. 7.001 a €. 8.000	70 %
Da €. 8.001 a €. 9.000	80 %
Da €. 9.001 a €. 10.000	90 %
Superiore a €. 10.001	100%
Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE verrà applicato il criterio del rimborso a carico dell'utente del 100%.	

Periodicamente la Giunta Comunale provvederà all'aggiornamento dei valori inerenti i costi del Servizio e le fasce di partecipazione economica.

Art. 11
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.